

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **579/1988** (ECLI:IT:COST:1988:579)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Udienza Pubblica del **22/03/1988**; Decisione del **11/05/1988**

Deposito del **19/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **01/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9245 9246**

Atti decisi:

N. 579

## ORDINANZA 11-19 MAGGIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto (n. 3 ricorsi) notificati il 12 gennaio 1980, depositati in Cancelleria il 30 gennaio 1980 ed iscritti ai nn. 4, 5 e 6 del registro ricorsi 1980 per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro della Marina mercantile: a) decreto del 18 gennaio 1979 di approvazione della concessione stipulata tra la Società "Albarella" s.a.s. e il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad una zona demaniale marittima situata nel Comune di Rosolina; b) decreto del 30 giugno 1979 di approvazione della concessione stipulata tra la società "Stabilimento Lido di Padova" ed il compartimento marittimo di Chioggia relativa ad una zona demaniale della spiaggia di Sottomarina di Chioggia; c) decreto del 30 giugno 1979 di approvazione della concessione

stipulata tra la Società "Nettuno" s.r.l. ed il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad alcune zone demaniali marittime situate sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Veneto, con tre distinti ricorsi, notificati tutti il 12 gennaio 1980, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato avverso tre provvedimenti del Ministro della marina mercantile, recanti:

a) il primo, datato 18 giugno 1979, l'approvazione della concessione alla Albarella S.a.s. di zona demaniale marittima situata nel Comune di Rosolina, per lo svolgimento di attività turistico-sportiva;

b) il secondo, datato 30 giugno 1979, l'approvazione di concessione di zona demaniale marittima in Chioggia, località Sottomarina, per la realizzazione di uno stabilimento balneare;

c) il terzo, datato anch'esso 30 giugno 1979, l'approvazione di concessione di zona demaniale nella predetta località, per la realizzazione di un complesso turistico-balneare;

che la ricorrente deduce la violazione dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha delegato alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, come è nella specie;

che nei tre giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inoperatività della delega, per non essere ancora avvenuta l'identificazione delle aree escluse dall'ambito oggettivo di esplicabilità delle funzioni delegate, riservata allo Stato dall'art. 59, comma secondo, del d.P.R. n. 616/1977.

Considerato che i tre giudizi, per evidenti motivi di connessione, vanno riuniti;

che, il conflitto di attribuzione è ammissibile anche in relazione a funzioni delegate alle regioni, quando, come nel caso concreto, la delega sia data per la necessità, ragionevolmente ritenuta alla stregua della disciplina complessiva delle funzioni amministrative e della realtà nella quale esse sono chiamate a operare, dell'adeguato esercizio di una funzione propria ("turismo e industria alberghiera": artt. 117 Cost. e 56 d.P.R. n. 616/1977);

che, tuttavia, la delega di cui trattasi, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, d.P.R. n. 616/1977, non si applica, oltre ai porti, "alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima", aree la cui identificazione è affidata allo Stato, che non ha ancora provveduto al riguardo;

che tale potere di identificazione non può ritenersi sottoposto a termini perentori ("entro il 31 dicembre 1978"), poiché esso è attribuito in via permanente allo Stato, che può in ogni tempo modificare l'elenco delle aree escluse dalla delega (art. 59, comma secondo, ultima parte);

che, non risultando circoscritto l'ambito territoriale delle funzioni delegate, la delega è da ritenere non ancora concretamente operante (cfr., in tal senso, l'ordinanza di questa Corte n. 247/1988, relativa all'art. 46 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, che reca eguale disciplina), sicché l'attribuzione

rivendicata non risulta assegnata, ad alcun titolo, alla Regione;

Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità dei ricorsi proposti dalla Regione Veneto avverso il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 giugno 1979 e i decreti dello stesso Ministro del 30 giugno 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*